



DELIBERA N. 803

7 ottobre 2020

Oggetto

Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, co. 527 e 528;

delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA);

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, artt. 9 e 32.

Parole chiave

“Pubblicazione dati Servizi gestione rifiuti urbani” – “Delibera Autorità regolazione Energia Reti e Ambiente-ARERA” – “Sezione Amministrazione trasparente”

Massima

In attuazione delle misure di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 444 del 31 ottobre 2019, i gestori del servizio, ivi compresi i comuni che lo gestiscono in economia, sono tenuti a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale, alcune informazioni minime, allo scopo di armonizzare le garanzie a tutela degli utenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio e dalla tipologia delle tariffe applicate, e rafforzare la trasparenza, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea. L’accesso diretto all’apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti urbani risponde all’esigenza di agevolare la fruibilità delle informazioni da parte del cittadino e la valutazione del servizio offerto. Pertanto, gli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. n.33/2013, art. 32, con riferimento a tale specifico ambito, si intendono assolti anche mediante l’inserimento nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”, sotto-sezione “Servizi erogati”, del collegamento ipertestuale alla

distinta sezione in cui i dati e le informazioni indicati all'art. 32 sono resi disponibili, nel rispetto della qualità delle informazioni ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013.

Vista

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", art. 1, co. 527 e 528;

Vista

La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", art. 2, co.12 e 37;

Vista

La delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n. 444 del 31 ottobre 2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Vista

La delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n. 59 del 12 marzo 2020, recante differimento di termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da Covid-19;

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", artt. 9, 10 e 32;

Vista

la nota acquisita al protocollo dell'Autorità il 21 febbraio 2020, n. 14642, con cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione della società OMISSIS s.p.a. ha chiesto chiarimenti sul coordinamento delle misure di trasparenza stabilite per i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con la delibera n. 444/2019 con la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 33/2013;

Vista

L'istruttoria svolta dall'Ufficio PNA e regolazione anticorruzione e trasparenza;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 7 ottobre 2020

Delibera

Considerato in fatto

Con nota pervenuta all'Autorità il 21 febbraio 2020, prot. 14642, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) della società Omissis s.p.a., partecipata dalla pubblica amministrazione, ha rappresentato che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, co. 527, è stata istituita la nuova Autorità

per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tra i compiti affidati ad ARERA sono compresi quelli attinenti alla “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”. Con delibera n. 444 del 2019 ARERA ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione sul sito della società dedicata alla “Trasparenza del servizio erogato”.

Alla luce di quanto sopra, il RPCT ha chiesto se sia previsto un aggiornamento da parte di ANAC della delibera n. 1134 del 2017, e del relativo allegato, recante indicazioni sui dati da inserire nella sezione “Società trasparente”, al fine di uniformare i due adempimenti e chiarire se debba procedersi all’integrazione della sezione “Società trasparente” o all’istituzione di una nuova sezione per gli adempimenti ARERA.

Ritenuto in diritto

La legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, art. 1, co. 527, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – ridenominata, ai sensi del co. 528, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente- ARERA - le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali attività vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e Autorità per le telecomunicazioni).

L’attribuzione delle competenze ad ARERA ai sensi del citato co. 527 sono volte a migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, per garantire accessibilità, fruibilità e condizioni omogenee sul territorio nazionale e adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione. Ulteriore finalità della disposizione è anche quella di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici nei confronti degli enti locali interessati dalle procedure.

La norma specifica che tra le funzioni di ARERA sono incluse in particolare quelle attinenti alla “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza.”

ARERA, in adempimento ai compiti stabiliti dalla legge di bilancio 2018, con delibera del 31 ottobre 2019, n. 444, ha emanato alcune disposizioni in tema di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Nelle premesse del documento sono richiamate, fra l’altro, le funzioni spettanti all’Autorità ai sensi della legge n. 481/1995, art. 2, co. 12, attinenti, in particolare, alla definizione dei livelli di qualità delle prestazioni da garantire all’utente, ai poteri di controllo sul rispetto dei livelli di qualità, nonché ai poteri di verifica della congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti, la continuità del servizio e ogni informazione sulle modalità di prestazione del servizio. L’art. 2, co. 37, della l. n. 481/1995 stabilisce inoltre che le determinazioni dell’Autorità costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

Nelle premesse della delibera si fa riferimento anche agli esiti delle prime analisi ricognitive sul settore che hanno evidenziato una elevata eterogeneità dei modelli organizzativi e nella regolazione locale del servizio, nonché una limitata disponibilità delle fonti informative sullo stato dei servizi. La carenza di trasparenza riguarda anche le condizioni di erogazione del servizio, ivi compresa la tariffa applicata.

Con il documento, posto in consultazione prima dell'approvazione definitiva, l'Autorità ha inteso stabilire contenuti informativi minimi obbligatori che devono essere garantiti all'utente. Ciò allo scopo di armonizzare le garanzie a tutela degli utenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio e dalla tipologia delle tariffe applicate, e rafforzare la trasparenza per accrescere la consapevolezza dell'utente del servizio, promuovendo comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea.

L'Autorità ha pertanto individuato un set minimo di informazioni che deve essere disponibile sul sito internet dei gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ivi compresi i comuni che lo gestiscono in economia, attraverso un'apposita sezione. Ulteriori obblighi di trasparenza sono previsti per i documenti di riscossione e nelle comunicazioni individuali agli utenti. La decorrenza degli obblighi di trasparenza è fissata al 1° aprile 2020 ad eccezione dei gestori operanti in territori con popolazione non eccedente i 5.000 abitanti, per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° gennaio 2021.

Nell'allegato A alla delibera n. 444/2019, art. 3, sono specificati i dati e le informazioni da pubblicare sul sito internet del gestore, quali: ragione sociale del gestore, recapiti per richieste di informazioni, reclami e relativa modulistica, orari di raccolta dei rifiuti, carta della qualità del servizio vigente, percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune, regole di calcolo della tariffa, estremi degli atti di approvazione della tariffa, modalità di pagamento ammesse, informazioni rilevanti per il caso di omesso o ritardato pagamento.

La Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, istituita dall'ANCI, con nota del 28 gennaio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti sui contenuti della delibera, sottolineando le funzioni attribuite ad ARERA nel ciclo di gestione dei rifiuti e l'importanza degli adempimenti in materia di trasparenza posti in capo al gestore e al comune. Si precisa, fra l'altro, quali sono i destinatari del provvedimento (distinti in tre macroaree: gestori della raccolta e trasposto dei rifiuti-RT, gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti e gestori delle attività di spazzamento e lavaggio stradale-SL, ivi inclusi i comuni che gestiscono in tutto o in parte dette attività). E' evidenziato, inoltre, l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni indicati nella delibera in un'apposita sezione del sito internet del gestore, dedicata al servizio erogato, facilmente accessibile dalla home page.

Con delibera n. 59 del 12 marzo 2020, in considerazione dello stato di emergenza per la diffusione del virus COVID-19, ARERA ha disposto la proroga di termini previsti dalla regolazione dei servizi ambientali ed energetici. In particolare, è stabilito il differimento al 1° luglio 2020 del termine di cui all'art. 2, co. 2.3, lett. a) all'Allegato A della delibera n. 444/2019, a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine ai contenuti informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da parte dei gestori del servizio rifiuti che servono un territorio con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Tanto rappresentato, si osserva che il d.lgs. n. 33/2013 prevede misure di trasparenza riguardanti i servizi erogati. L'art. 10, co. 5, precisa l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare annualmente i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, co. 5, del d.lgs. n. 279/1997. Le amministrazioni, inoltre, provvedono alla contabilizzazione dei costi e alla evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e al relativo monitoraggio del loro andamento nel tempo. In materia di servizi erogati, occorre considerare anche l'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, oltre ai costi contabilizzati e al relativo andamento nel tempo.

E' opportuno anche richiamare la semplificazione espressamente indicata all'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale, allo scopo di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione/ente può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni e documenti, assicurando comunque la qualità delle informazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- Che l'accesso diretto all'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione /ente dedicata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ARERA con la delibera n. 444 del 31 ottobre 2019, in conformità ai poteri alla stessa attribuiti dalla legge n. 205/2017, art. 1, co. 527, risponde all'esigenza di agevolare la fruibilità delle informazioni da parte del cittadino e il controllo sul corretto adempimento dell'obbligo di trasparenza;
- Che, laddove l'amministrazione/ente sia tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in conformità a quanto stabilito nella delibera di ARERA n. 444/2019, la misura di trasparenza prevista all'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, con riferimento a tale specifico ambito, può intendersi attuata anche mediante l'inserimento nella sezione "Amministrazione/Società trasparente", sotto-sezione "Servizi erogati", del collegamento ipertestuale alla distinta sezione in cui i dati e le informazioni indicati all'art. 32 sono resi disponibili, nel rispetto della qualità delle informazioni ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso al RPCT della società OMISSIS s.p.a. e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 ottobre 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente